

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3834 del 27 novembre 2007

Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo. DGRV n. 1961 del 20.06.2006 e DGRV n. 2354 del 27.07.2006.

Revoca.

[*Appalti*]

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche degli Enti Locali, del Personale e del Demanio e Patrimonio, Flavio Silvestrin, riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1961 del 20.06.2006, indiceva gara mediante pubblico incanto per l'appalto del servizio di brokeraggio assicurativo, con aggiudicazione a favore dell'offerta più vantaggiosa ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett b), D.Lgs. n. 157/1995, approvando i relativi atti di gara.

Con successiva deliberazione n. 2354 del 27.07.2006 la Giunta Regionale procedeva a nominare la commissione di gara.

All'esito dello svolgimento della procedura concorsuale ed alla approvazione dei verbali di gara, l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo veniva aggiudicato, con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Affari Generali n.327 in data 24 Novembre 2006, alla società ASSIDOGE srl con sede in Mirano-VE

Successivamente in data 27 Novembre 2006, con atto a rep.19069, veniva stipulato *inter partes* il relativo contratto di Brokeraggio assicurativo.

Avverso l'esito della procedura concorsuale e la conseguente aggiudicazione del servizio, venivano radicati, avanti il TAR Veneto, ricorsi giurisdizionali da parte di ditte partecipanti alla procedura e risultate non aggiudicatarie.

Nelle more della intervenianda sentenza di merito da parte dell'organo giudiziario adito, i legali incaricati della difesa in giudizio della Amministrazione, con parere in data 25 Ottobre 2007, visti ed esaminati gli atti di causa e la prima udienza di discussione svoltasi avanti il TAR Veneto, segnalavano l'opportunità di procedere alla revoca dell'aggiudicazione, per dare avvio alla rinnovazione della procedura di gara. In tal senso i legali delle parti ricorrenti, si dichiaravano disposti, a fronte della revoca della procedura da parte della Amministrazione, a rinunciare ai ricorsi presentati con compensazione delle spese.

In accordo al parere reso, si ritiene, quindi, opportuno procedere, in via di autotutela, alla revoca dei precedenti atti deliberativi di indizione della gara mediante pubblico incanto per l'appalto del servizio di brokeraggio assicurativo e di ogni ulteriore conseguente atto di aggiudicazione ed affidamento del servizio, riservandosi di adottare un ulteriore successivo provvedimento di rinnovazione della procedura tramite l'indizione di una nuova gara per la individuazione del soggetto a cui affidare l'appalto del servizio di brokeraggio.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale, il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'art. 32 dello Statuto;

Visto l'art. 21 *quinquies* della L. 07 Agosto 1990 n. 241;]

delibera

1. di revocare, in via di autotutela, e per ogni effetto di legge, i propri precedenti provvedimenti n. 1961 del 20.06.2006 e n. 2354 del 27.07.2006, nonchè ogni conseguente ulteriore atto;

2. di riservarsi, con successivo provvedimento, la rinnovazione della procedura, tramite l'indizione di una nuova gara per la individuazione del soggetto a cui affidare l'appalto del servizio di brokeraggio assicurativo.